

N. 376-1/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Il Giudice Dott. Luca Fuzio

Letto il ricorso ex art. 67 CCII per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

GARATTINI PATRIZIA (C. F. [REDACTED]), nata a [REDACTED], residente ad [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED]

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che la ricorrente risiede nel Comune di [REDACTED], ove è sito il centro dei suoi interessi principali;

rilevato che la ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I., trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale svolta;

considerato che la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 CCII, come infra meglio descritto, avendo manifestato una situazione di insolvenza tale da non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risultando inadempienti rispetto agli impegni economici e finanziari assunti in passato;

rilevato che la ricorrente non è soggetta né assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza né ad altre procedure concorsuali;

rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I., la ricorrente non ha fatto accesso ad alcuna procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento negli ultimi 5 anni, non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;



rilevato che la ricorrente ha depositato il ricorso con l'ausilio dell'O.C.C. nella persona del gestore della crisi nominato dott. NEGRETTI ROBERTO, in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 n. 1 C.C.I.I.;

rilevato che alla domanda risulta allegata tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 2° c. C.C.I.I.,; esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC e tutta la documentazione ad essa allegata, e ritenuta la stessa conforme alle previsioni di cui all'art. 68 2° c. C.C.I.I.;

considerato che nella prospettazione della ricorrente, come confermato dalla relazione dell'O.C.C., il debito ammonta ad € [REDACTED]

[REDACTED]

rilevato in ogni caso che la tipologia di procedura prescelta non impone ai debitori di mettere a disposizione della procedura l'intero loro patrimonio, rimettendo alla valutazione dei creditori eventuali contestazioni in merito alla eventuale inidoneità o insufficienza della proposta;

rilevato che con le risorse così messe a disposizione la ricorrente ha formulato una proposta ai creditori che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati ed il pagamento dei crediti chirografari in misura di circa il 20,80%;

ritenuto che nell'ambito della presente procedura un rilievo particolare meriti il vaglio di meritevolezza della debitrice, essendo la proposta dalla medesima formulata soggetta direttamente all'omologazione del tribunale senza necessità di previo accordo con i creditori, e che sotto tale profilo risulta dalla relazione dell'O.C.C. che la ricorrente ha assunto le obbligazioni con l'ordinaria diligenza richiesta e che non abbia colpevolmente provocato la propria situazione di odierna



incapacità: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rilevato infine che l'O.C.C. nella persona del gestore della crisi nominato dott. NEGRETTI ROBERTO ha tempestivamente comunicato ai creditori il piano e la proposta, regolarmente pubblicati, e che gli stessi, nel termine loro assegnato, non hanno fatto pervenire contestazioni al piano di ristrutturazione del debito definitivamente presentato ai sensi dell'art. 70 CCII, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ritenuta pertanto la sussistenza di tutti i presupposti per l'omologazione del piano proposto da GARATTINI Patrizia;
visti gli artt. 67-70 C.C.I.I.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione debiti così come proposto da **GARATTINI PATRIZIA** [REDACTED]
[REDACTED];
2. dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sull'area dedicata del sito web del Tribunale di Bergamo, con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore entro 48 ore dalla pubblicazione.

Bergamo, 18 luglio 2025

Il Giudice Delegato
Dott. Luca Fuzio

